

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia

Comune di Roveredo in Piano

<p>Originale / Copia adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29.11.2012 li 29.11.2012 Il Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata Attività Produttive Arch. Domenico Zingaro</p>	<p>Sigillo dell'Ente</p>  <p>Comune di Roveredo in Piano</p>	<p>Originale / Copia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ li _____ Il Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata Attività Produttive Arch. Domenico Zingaro</p>
---	---	---

**VARIANTE N. 27 AL PRGC
ART. 63 BIS, L. R. N. 5/2007
ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE: ART. 25
(elaborati modificati a seguito superamento riserve regionali vincolanti)**



**Redattore: arch. Domenico Zingaro - Responsabile Servizio Urbanistica - Edilizia Privata – Attività Produttive
Collaboratori Tecnici: geom. Luana Bonfada - geom. Paolo Cardin**

Roveredo in Piano, 10.05.2013

Art. 25 – D4 – Insedimenti industriali per le attività estrattive esistenti e di progetto

Corrispondono alle parti di territorio che per la natura del sottosuolo ed il relativo contesto ambientale hanno potenzialità per l'estrazione delle ghiaie sabbiose.

Tali insediamenti di zone industriali D4, unitamente alle aree degradate contermini (da deputare ai recuperi ambientali con destinazione finale al riuso collettivo), formano gli "Ambiti Territoriali Omogenei".

Al proposito sono stati individuati due Ambiti in quanto aree con problematiche simili che abbisognano di interventi analoghi ma differenziati: il primo denominato "Ambito di Via Del Ferro" ed il secondo denominato "Ambito Ceolini".

Ambito Territoriale di via del Ferro: l'individuazione di tale ambito è caratterizzata dal riconoscimento delle attività estrattive esistenti, con ampliamento e successiva riqualificazione ambientale per stralci funzionali per la formazione di bosco planiziale per lo sport ed il tempo libero.

E' costituito da due comparti: "Comparto Lovere-Ferro" e dal "Comparto Lovera", ciascuno con usi e attività specifiche.

Ambito Territoriale Ceolini: l'individuazione di tale ambito è caratterizzata dall'esigenza di pervenire alla razionalizzazione dell'insediamento estrattivo preesistente, a limitato ampliamento, con dismissione finale e riqualificazione della zona ad uso collettivo.

E' costituito da due comparti: "Comparto Ceolini Nord" e "Comparto Ceolini Sud", ciascuno con usi e attività specifiche.

Le loro caratteristiche fisiche sono evidenziate nelle singole "Schede" contenenti gli elementi denominati "Caratteristiche generali ed obiettivi finali".

Le modalità di intervento, in aggiunta alle presenti prevalenti norme, sono contenute nell'Allegato intitolato "Riusi ambientali: Norme tecniche finalizzate ai controlli".

L'attuazione di ciascun Ambito è legata all'esecutività di specifico P.R.P.C. esteso almeno a ciascun comparto, le modalità di quest'ultimo sono applicabili alle singole parti omogenee, P.R.P.C. finalizzato alla formazione di aree dedicate ad attività collettive come indicato nella relativa scheda e/o nella normativa citata.

Ambito Territoriale di via del Ferro

Comparto della Zona industriale omogenea D4 – LOVERE FERRO

Attuazione:

1. indiretta mediante PRPC:

- per lo sviluppo delle attività estrattive;
- per le modalità di recupero ambientale e di riuso finale finalizzati alla formazione di un Bosco planiziale e parco con impianti per lo sport ed il tempo libero con parcheggio di relazione in prossimità dell'accesso alla viabilità provinciale ;

2. diretta:

- per movimentazione terra e trasformazione morfologica e vegetazionale per parti.

USI COMPATIBILI:

1. Attività di escavazione, selezione e trasporto dei materiali ghiaiosi e dei loro derivati.
2. Depositi di materiali ghiaiosi da lavorare e lavorati.
3. Vasca di contenimento dei limi costipati.

4. Opere indicate all'art. 3 della normativa: " Riusi ambientali".
5. Riusi indicati all'art. 14 della normativa: " Riusi ambientali".
6. Non è consentita la realizzazione di impianti di lavorazione degli inerti in quanto previsti esclusivamente all'interno della zona D3.1 .
7. Smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma presenti ad esaurimento dell'attività estrattiva.

INDICI E PARAMETRI:

1. La superficie coperta massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili all'interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede di approvazione del P.R.P.C..
2. Dovrà essere prevista e realizzata una adeguata barriera di verde piantumato in corrispondenza delle aree finitime alla zona D3.1 .
3. Distanze dal confine della proprietà:
 - da poderi agricoli: m 10,00;
 - da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m 10,00;
 - da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m 10,00;
 - da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m 20,00.
4. Altezza massima edifici e manufatti: m 10,00;
E' possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti tecnologici, attrezzature per l'escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti derivati.

Comparto della Zona industriale omogenea D4 – LOVERA

E' costituito da tre sub-comparti denominati:

1. Cava Lovera.
2. Discarica di inerti di II categoria tipo A.
3. Area degradata sottoposta a procedure di cui al D.M. 5 febbraio 1988.

1. Sub-comparto D4 – Cava Lovera

Attuazione:

1. indiretta mediante PRPC:
 - per lo sviluppo delle attività estrattive;
 - per le modalità di recupero ambientale e di riuso finale finalizzati alla formazione di un Bosco pianiziale e parco con impianti per lo sport ed il tempo libero con parcheggio di relazione in prossimità dell'accesso alla viabilità provinciale ;
2. diretta:
 - per movimentazione terra e trasformazione morfologica e vegetazionale per parti.

USI COMPATIBILI:

1. Attività di escavazione, selezione e trasporto dei materiali ghiaiosi e dei loro derivati, con esclusione della lavorazione dei materiali provenienti dall'esterno del comparto.
2. Depositi di materiali ghiaiosi da lavorare e lavorati.

3. Vasca di contenimento dei limi costipati.
4. Opere indicate all'art. 3 della normativa: "Riusi ambientali".
5. Riusi indicati all'art. 14 della normativa: "Riusi ambientali".
6. Officina, Magazzino e Deposito per l'attività estrattiva (solo piano terra).
7. Uffici al servizio dell'attività e degli operatori (solo piano terra).
8. Impianti di lavorazione: secondo standard di costruzione.
9. Smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma presenti ad esaurimento dell'attività estrattiva.

INDICI E PARAMETRI:

1. La superficie coperta massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili all'interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede di approvazione del P.R.P.C. .
2. Distanze dal confine della proprietà:
 - da poderi agricoli: m 10,00;
 - da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m 10,00;
 - da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m 10,00;
 - da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m 20,00.
3. Altezza massima edifici e manufatti: m 10,00;
E' possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti tecnologici, attrezzature per l'escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti derivati;
4. Dovrà essere salvaguardata la servitù di uso pubblico, insistente sui mappali n. 95, 100, 101 del F. 15, di collegamento tra Via della Scuola e Via Marconi (Comune di Fontanafredda), tramite la passerella esistente sul Canal Maggiore
 - .

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Il progetto di PRPC dovrà contenere le seguenti misure di:

- compensazione ambientale:
 - tale aspetto dovrà riguardare il livello di modalità di recupero ambientale mediante interventi di qualità e quantità sulla piantumazione, fermo restando le prescrizioni regionali in sede di rilascio di dell'autorizzazione all'attività estrattiva;
 - prevedere soluzioni progettuali che favoriscano la formazione di habitat naturale ottimale per flora e fauna;
 - recupero ambientale e riuso finale dei sedimenti della vecchia zona destinata agli impianti, al confine con la vecchia discarica per inerti, ricollocando gli stessi in posizione tale da garantire il miglior utilizzo di tipo pubblico delle aree recuperate.
- compensazione sociale:
 - determinare le concrete possibilità di utilizzo di tipo pubblico di parti dell'area di cava, fatte salve eventuali diverse esigenze dell'Amministrazione Comunale;
 - nel contesto della convenzione urbanistica allegata al PRPC, dovrà essere introdotto l'obiettivo di carattere sociale che impegna l'operatore dell'attività estrattiva a favorire l'utilizzo di nuovo personale, eventualmente necessario, da scegliersi, preferibilmente, tra soggetti residenti a Roveredo in Piano, oltre che il ricorso ad imprese o aziende, preferibilmente locali, per lo sviluppo dell'ampliamento della cava.

- compensazione economica
 - a fronte del sacrificio ambientale determinato dall'ampliamento della cava Lovera, la convenzione urbanistica dovrà prevedere l'indennizzo monetario, calcolato per analogia a quello conseguente all'ampliamento di cui alla precedente Variante n. 18 al PRGC, quale risorsa economica aggiuntiva da spendere, da parte dell'Amministrazione Comunale, per la realizzazione di progetti di scopo, quali opere pubbliche, interventi di riqualificazione urbana, eventualmente anche per la sola acquisizione delle aree da trasformare secondo le citate finalità pubbliche;
 - prevedere, nella convenzione urbanistica allegata al PRPC, la possibilità, per i residenti in Roveredo in Piano, di conferire gratuitamente i materiali inerti riciclabili nell'apposita area di cui autorizzata ai sensi del D.M. 05.02.1998 .

- compensazione manutentiva
 - a fronte del sacrificio ambientale determinato dal passaggio dei mezzi pesanti, il PRPC dovrà contenere il progetto di manutenzione della viabilità pubblica circostante l'area di cava.

Il PRPC di iniziativa privata dovrà far proprie le seguenti prescrizioni:

- le aree già recuperate non dovranno essere trasformate, fatto salvo quanto necessario per lo spostamento degli impianti e viabilità di manovra della nuova zona impianti;
- i pozzi spia presenti entro l'area di ampliamento di zona D4 dovranno essere mantenuti in esercizio;
- gli oneri di monitoraggio della VAS dovranno essere a carico della società esercente l'attività estrattiva e dovranno essere date prestate idonee garanzie fideiussorie allo scopo per tutta la durata del monitoraggio.

2. Sub-comparto D4 - Discarica di 2° cat. tipo A – D ISCARICA LOVERA ESAURITA

Attuazione:

1. indiretta mediante PRPC:
 - per le modalità di recupero ambientale e di riuso finale finalizzati alla formazione di un Bosco planiziale e parco con impianti per lo sport ed il tempo libero;
2. diretta:
 - per interventi di movimentazione di materiali inerti su parti programmate.
 - per movimentazione terra, trasformazione morfologica e vegetazionale per parti.

USI COMPATIBILI:

1. Attività di discarica di inerti provenienti scavi e demolizioni, con esclusione di amianto e di materiali pericolosi o inquinanti di qualunque tipo;
2. Attrezzature ed opere necessarie e/o funzionali alla riqualificazione ambientale ed al riuso.

INDICI E PARAMETRI:

1. La superficie coperta massima assentibile, come pure gli altri parametri edilizi assentibili all'interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede di approvazione del P.R.P.C..
2. Distanze dal confine della proprietà:
 - da poderi agricoli: m. 10.00;

- da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m. 10.00;
- da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m. 10.00;
- da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00.

3. Sub comparto D4 da deputare ad intervento di cui al D.M. 5 febbraio 1998.

Attuazione:

1. indiretta mediante PRPC:
 - per interventi di recupero ambientale di area degradata mediante procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 22/1997.

USI COMPATIBILI:

1. Attrezzature ed opere necessarie e/o funzionali alla riqualificazione ambientale ed al riuso finale.
2. Edifici e manufatti temporanei ed attrezzature finalizzate all'attività di riciclo da realizzare.

INDICI E PARAMETRI:

1. La superficie coperta massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili all'interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede di approvazione del P.R.P.C..
2. Distanze dal confine della proprietà:
 - da poderi agricoli: m. 10.00
 - da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m. 10.00
 - da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m. 10.00
 - da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00.
3. Altezza massima edifici e manufatti temporanei: m. 10.00;
E' possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti tecnologici, attrezzature per l'escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti derivati.

L'esecuzione dell'intervento avente rilevanza urbanistico-ambientale è subordinata agli adempimenti previsti dalla normativa in materia ambientale quale la comunicazione alla Provincia, oltre alla preventiva acquisizione della concessione edilizia.

Ambito Territoriale Ceolini

Comparto della Zona industriale omogenea D4 - CEOLINI NORD

Tale comparto è caratterizzato da ex cava da assoggettare a risanamento ambientale e paesaggistico.

Attuazione:

1. indiretta mediante PRPC:
 - per gli interventi di riqualificazione ambientale e riuso finale;

USI COMPATIBILI:

1. Costruzione delle scarpate e determinazione della stabilità geologico-tecnica;
2. Sistemazione del fondo con formazione di un paesaggio correlato al riuso del contesto;

3. Specializzazione di una sua parte come zona di relazione del contesto per il riuso finale;
4. Formazione di Viabilità ed Accessi;
5. Opere indicate all'art. 3 della normativa: " Riusi ambientali".
6. Riusi indicati all'art. 14 della normativa: " Riusi ambientali".
7. Edifici e manufatti temporanei finalizzati alla realizzazione dell'intervento di costruzione delle scarpate e sistemazione del fondo area.
8. interventi di recupero ambientale di area degradata mediante procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del D. Lgs. 22/1997 e D.M. 5 febbraio 1998;
9. riuso di carattere produttivo.

INDICI E PARAMETRI:

1. La superficie coperta massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili all'interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede di approvazione del P.R.P.C..
2. Distanze dal confine della proprietà:
 - da poderi agricoli: m. 10.00
 - da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m. 10.00
 - da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m. 10.00
 - da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00.
3. Altezza massima edifici e manufatti: m. 10.00;
E' possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti tecnologici.
4. Prescrizione geologica per attività edificatorie voluminose: data l'elevata porosità dei terreni superficiali, le aree soggette ad attività edificatorie, in particolare se posizionate nelle bassure, possono assumere un carattere di pericolosità idraulica pregiudicando la sicurezza della falda sottostante. In tali casi si deve tenere indebita considerazione la sicurezza della falda eseguendo verifiche puntuali sulla stessa tramite pozzi spia esistenti a valle o con la costruzione di un pozzo in posizione adeguata.

Comparto della Zona industriale omogenea D4 - CEOLINI SUD

E' caratterizzato da pluralità di interventi identificati come:

1. lotto di intervento n. 1A - lotto n. 1B;
2. lotto di intervento n. 2.

1. Comparto della Zona industriale omogenea D4 - CEOLINI SUD (lotto di intervento n. 1A – n. 1B)

Attuazione:

1. indiretta mediante PRPC:
 - per procedimento di sistemazione morfologica ed ambientale.

USI COMPATIBILI:

1. In assenza di P.R.P.C. approvato non è consentita alcuna attività all'interno del comparto.
2. Movimentazione di materiali per la messa in sicurezza e il recupero delle aree degradate.
3. Interventi programmati per i recuperi ambientali (morfologici e vegetazionali).
4. Formazione di Viabilità ed Accessi.
5. Opere indicate all'art. 3 della normativa: " Riusi ambientali".

6. Riusi indicati all'art. 14 della normativa: " Riusi ambientali".
7. Smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma presenti ad esaurimento dell'attività estrattiva.

INDICI E PARAMETRI:

1. La superficie coperta massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili all'interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede di approvazione del P.R.P.C..
2. Distanze dal confine della proprietà:
 - da poderi agricoli: m. 10.00.
 - da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m. 10.00.
 - da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m. 10.00.
 - da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00.
 - dalla grande viabilità provinciale di progetto: m. 30.00.
3. Altezza massima edifici e manufatti: m. 10.00;
E' possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti tecnologici, attrezzature per l'escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti derivati

2. Comparto della Zona industriale omogenea D4 - CEOLINI SUD (lotto di intervento n. 2)

Attuazione:

1. indiretta mediante PRPC:
 - per il progetto di coltivazione di previsione;
 - per le modalità di recupero ambientale e di riuso finale.
2. diretta:
 - per la sola manutenzione ordinaria dei manufatti ed immobili esistenti.

USI COMPATIBILI:

1. Conferma d'uso degli edifici esistenti e degli uffici (max. 150 mq.) fino ad esaurimento dell'attività estrattiva.
2. Attività di escavazione limitata alla movimentazione e lavorazione dei materiali ghiaiosi estratti in loco, con esclusione della lavorazione di materiali provenienti dall'esterno dell'ambito.
3. Collocazione di filtropressa a nastro per il trattamento dei limi di scarto.
4. Conferma o nuova ubicazione di Vasca di contenimento dei limi costipati.
5. Conferma di Officina, Magazzini e Depositi esistenti: mq. 180;
6. Viabilità ed Accessi.
7. Interventi programmati per i recuperi ambientali (morfologici e vegetazionali).
8. Opere indicate all'art. 3 della normativa: " Riusi ambientali".
9. Riusi indicati all'art. 14 della normativa: " Riusi ambientali".
10. Smantellamento di tutti gli impianti, strutture, edifici e manufatti in qualsiasi forma presenti ad esaurimento dell'attività estrattiva.

INDICI E PARAMETRI:

1. La superficie coperta massima, come pure gli altri parametri edilizi assentibili all'interno del progetto di riqualificazione e riuso del comparto, saranno determinati dal Consiglio Comunale in rapporto agli obiettivi generali specifici del P.R.G.C. in sede di approvazione del P.R.P.C..
2. Distanze dal confine della proprietà:
 - da poderi agricoli: m. 10.00;
 - da infrastrutture viarie vicinali e comunali: m. 10.00;
 - da sostegni di infrastrutture non esclusive per la cava: m. 10.00;
 - da infrastrutture irrigue di primaria importanza: m. 20.00;
 - dalla grande viabilità provinciale di progetto: m. 30.00.
3. Altezza massima edifici e manufatti: m. 10.00;
E' possibile derogare per la realizzazione di volumi tecnici o installazione di impianti tecnologici, attrezzature per l'escavazione o lavorazione della ghiaia e prodotti derivati.

Prescrizioni edilizie ed urbanistiche comuni a tutti i P.R.P.C.

Inoltre, in sede di P.R.P.C. si dovrà:

- specializzare gli accessi principali e gli elementi di connessione tra la zona di espansione, l'intorno da recuperare, le parti recuperate e le aree contermini;
- stabilire eventuali Norme di carattere particolare (es. tipo di recinzioni, sistemazione delle aree verdi, modalità di sistemazione sia delle aree degradate che di quelle in espansione...);
- definire le strade principali e le loro caratteristiche (es. larghezza della carreggiata, sensi di marcia, marciapiedi ecc. segnaletica orizzontale e verticale);
- prevedere eventualmente una viabilità secondaria, interna e/o esterna con le sue caratteristiche (larghezza della carreggiata, marciapiedi, ecc.);
- individuare, in corrispondenza degli accessi e/o passi carrai, aree per parcheggi, stanziali e di relazione, verde elementare di servizio anche per gli uffici ed eventuali piazzali di movimento dei mezzi pesanti;
- organizzare le opere di urbanizzazione primaria e le opere di allacciamento ai servizi pubblici;
- prevedere idonee alberature per le strade, per i parcheggi e per i piazzali di manovra;
- consentire nuove costruzioni per il riuso finale:
 - impianti ricreativi e percorsi salute;
 - impianti sportivi all'aperto ed al coperto;
 - edifici per la sorveglianza;
 - eventuali strutture funzionali all'attività ricreativa;
- prevedere interventi di riassetto morfologico, idraulico, pedologico e vegetazionale, funzionali alla creazione di nuovi paesaggi ed all'uso pubblico e collettivo dell'area di ambito o di parte di essa;
- prevedere la realizzazione di opere e manufatti funzionali al riuso dell'area d'ambito;
- costruire o ricostruire condizioni atte allo svolgimento di attività antropiche e quindi al riuso delle stesse con finalità di interesse collettivo;
- prevedere idoneo schema di convenzione in cui specificare, in aggiunta ai contenuti di cui alla normativa <<Riusi ambientali: norme finalizzate ai controlli>>, le modalità per la gestione delle aree di ambito e delle opere destinate all'uso pubblico e collettivo;

- recepire le prescrizioni della Provincia di Pordenone in riferimento alle modalità di regolamentazione del traffico dei mezzi pesanti in entrata ed uscita dall'Ambito Ceolini;
- in alternativa alla realizzazione di opere di riuso ambientale, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, è possibile la monetizzazione parziale o totale del costo commisurato alla realizzazione delle stesse;
- Il progetto di P.R.P.C. dovrà essere conforme, oltre che alle presenti N.T.A., anche alla normativa regionale in materia di attività estrattive, e non dovrà confliggere e siano conformi con i contenuti delle autorizzazioni alla coltivazione.
- La verifica della compatibilità delle escavazioni e dei risanamenti con la situazione della falda freatica sottostante deve avvenire mediante controllo e campionatura della stessa .
- Gli interventi e le opere di riuso di cui alle alinee n. 8-9-10 non trovano applicazione nel comparto "Sub comparto D4 – Cava Lovera". La loro realizzazione potrà trovar luogo esclusivamente previa idonea trasformazione urbanistica delle zone D4 interessate.

CAPO I

Art. 1 – Regolamentazione dell'attività

Nel territorio comunale l'esercizio dell'attività estrattiva è consentito nelle sole aree individuate come "Ambiti Territoriali Omogenei delle Zone industriali D4 e delle aree degradate contermini da deputare alla riqualificazione ambientale con destinazione finale a riuso collettivo". Essi sono governabili mediante P.R.P.C. unitario di riuso e per comparti autonomi di attuazione.

Tali Ambiti Territoriali Omogenei sono soggetti alla disciplina delle presenti norme. Le modalità di escavazione sono regolate dalla L.R. n° 35/86 e successive modificazione ed integrazioni e devono essere conformi alla tipologia di sistemazione e riuso che il Comune ritiene più consona agli interessi della Comunità.

I titolari ed i proprietari delle aree sono personalmente responsabili di modalità di escavazione in contrasto con le indicazioni contenute nell'autorizzazione.

Le presenti norme sono completate da specifiche "Schede Tecniche" e da Cartografie che individuano la collocazione territoriale degli Ambiti.

Art. 2 – Ambiti territoriali omogenei D4

Nel territorio Comunale sono individuati n°due Ambiti Territoriali Omogenei, Zone industriali D4, con specifici indirizzi nel settore dell'escavazione della ghiaia e con le relative capacità operative:

(I) – "Ambito Ceolini" di riqualificazione ambientale: corrisponde sostanzialmente al territorio della ex Cava Ceolini: è suddiviso in due comparti denominati "Ceolini Nord" e "Ceolini Sud". In esso sono ammessi, in aggiunta a quelli riportati nell'art. 22 delle N.T.A. "Usi consentiti" per l'Ambito Ceolini, gli interventi del gruppo (a), nonché (b1) e (b2) elencati nell'articolo successivo.

Gli impianti presenti sono soggetti a smantellamento all'esaurimento delle escavazioni concesse a qualunque titolo.

Le attività di lavorazione della ghiaie, esercitate al di fuori della validità di autorizzazioni regionali per attività estrattive, sono classificate "non compatibili" dalle presenti norme.

Le predette attività di escavazione e lavorazione sono compatibili esclusivamente per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal P.R.G.C. e recepiti dal P.R.P.C..

(II) – "Ambito di Via del Ferro" delle attività estrattive: corrisponde alla sommatoria della cava Lovere Ferro e della cava Lovera. In esso sono consentite, in aggiunta a quelle riportate nell'art. 22 delle N.T.A. "Usi consentiti" per l'Ambito di Via del Ferro, tutte le operazioni previste dall'articolo successivo.

I citati Ambiti sono destinati al recupero ambientale e ad un riuso finalizzato ad attività di tipo collettivo.

Art. 3 – Attività ammesse

Gli interventi ammessi nei citati Ambiti sono i seguenti:

(a) – attività di coltivazione di inerti per l'edilizia e successive operazioni di riassetto, recupero ambientale e riuso finale, oltre che:

(a1) • sondaggi stratigrafici e pozzi per emungimento dell'acqua per uso del cantiere;

(a2) • opere provvisorie per la difesa da rumori, per la viabilità di servizio, per la realizzazione di piazzali di manovra, di sosta e di carico, per la recinzione del cantiere;

(a3) • opere di ritombamento, di ricostruzione paesaggistica, risanamento geotecnico ed igienico - ambientale nonché di riuso sportivo – turistico - ricreativo.

(b) – attività per la lavorazione, utilizzazione e commercializzazione dei materiali estratti:

(b1) • opere connesse con la manutenzione, la ristrutturazione di preesistenti impianti per la lavorazione e lavaggio delle ghiaie, la collocazione di filtropressa a nastro, la formazione di vasche di decantazione dei limi;

(b2) • opere connesse con l'adeguamento tecnologico e la ristrutturazione degli impianti esistenti;

(b3) • formazione di nuovi impianti;

(b4) • opere per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di edifici stabilmente o non stabilmente infissi al suolo, ricovero di automezzi di trasporto, uffici per la commercializzazione dei prodotti e per la direzione dei cantieri, costruzione di officine aziendali per la riparazione dei mezzi strumentali e la realizzazione di eventuale alloggio di custodia;

(b5) • opere per l'adduzione di servizi a rete, comprese le cabine di trasformazione f.e.m. per le esigenze aziendali, la formazione di impianti per il deflusso delle acque meteoriche;

(b6) • costruzione di impianto di riciclaggio di materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie e da scavi.

Art. 4 – Modalità di intervento

Fermo restando l'obbligo preliminare del conseguimento delle singole autorizzazioni previste dalla legge nonché della sottoscrizione della convenzione e del deposito della fideiussione relativa, negli Ambiti territoriali individuati sono ammissibili:

interventi indiretti mediante P.R.P.C.

- ♦ sviluppo dei progetti di scavo, sistemazione geomorfologica e vegetazionale dell'intero Ambito o del singolo comparto;
- ♦ piano di riuso finale mediante sommatoria di autorizzazioni, concessioni e convenzioni come programmate dal Comune;

interventi diretti:

- ♦ opere di sistemazione e recupero ambientale di parti o fasi limitate;
- ♦ opere di modifica degli impianti e degli edifici di limitate entità che non contrastino con le autorizzazioni;
- ♦ opere di recinzione e di viabilità interna;
- ♦ opere di movimentazione di materiale vario.

Art. 5 – Capacità operative del P.R.P.C.

Lo strumento del P.R.P.C. è applicabile a ciascun comparto, con funzionamento autonomo, ed è di norma collegato con la tipologia di autorizzazione da ottenere (Regionale, Provinciale, Comunale).

Il P.R.P.C. può apportare variazioni sia alla normativa che ai limiti territoriali indicati dal P.R.G.C. entro i limiti fissati dalle normative regionali e dalle vigenti N.T.A. del P.R.G.C. .

I singoli comparti che procedono autonomamente non devono essere d'ostacolo alla fattibilità degli altri comparti del P.R.P.C. di appartenenza.

Le modifiche proposte con il P.R.P.C. non possono superare una quota pari al 10 % della superficie totale la cui quantità deve comunque rimanere inalterata e devono essere comunque compatibili con il piano struttura del PRGC.

Art. 6 – Modalità di intervento

Le attività di escavazione sottopongono il territorio interessato a tensioni ambientali e paesaggistiche che debbono essere verificate prima dell'approvazione del progetto di coltivazione; quest'ultimo deve considerare l'interazione tra territorio – attività di escavazione – recupero ambientale – riuso finale in un contesto unico.

Per questo le modalità di coltivazione, che vengono decise dalla Direzione Regionale all'ambiente, devono collegarsi ragionevolmente con la tipologia di riuso finale individuata dal Comune e contenuta nelle singole Schede Tecniche, fermo restando quanto previsto dall'art. 41 bis della L.R. 52/91.

Art. 7 – Atti progettuali

Il progetto di P.R.P.C. deve essere dotato dei contenuti e degli elementi di cui agli art. 43 e 44 della L.R. n°52/91 (e successive modifiche) ed eventualmente integrato con documentazioni ritenute indispensabili dall'Amministrazione Comunale.

I recuperi morfologici, ambientali e paesaggistici come approvati dal Comune diventano l'obiettivo comune che anche la Direzione Regionale all'Ambiente deve perseguire nella valutazione del progetto per la concessione dell'autorizzazione alla coltivazione.

Lo sviluppo delle attività di escavazione, nonostante dipenda dalla L.R. n° 35/86 e successive modificazioni ed integrazioni, si adegua al giudizio espresso dall'Ente Comunale sulla conformità delle modalità di scavo proposte con le tipologie di riuso delineate nel P.R.P.C. approvato.

La coltivazione delle aree estrattive procede con la presentazione dei seguenti atti e/o elaborati:

- ➔ Progetto di coltivazione;
- ➔ Progetto di riassetto ambientale;
- ➔ Proposta dell'eventuale riuso finale delle aree esaurite e recuperate;
- ➔ Valutazione di Impatto Ambientale (o verifica ai sensi del D.P.R. 12.04.96);

sui quali il Comune, dopo approfondita analisi, esprime il proprio parere motivato.

Art. 8 - Distanze e rispetti

Nelle escavazioni e nelle opere connesse con la coltivazione di cava le distanze minime da rispettare, fatte salve le fasce individuate dalla zonizzazione di P.R.G.C. quali aree di rispetto e fatte salve diverse previsioni dell'autorizzazione regionale, misurate verso l'interno a partire dal confine, saranno:

- | | |
|---|-----------|
| • da poderi agricoli: | m. 10.00; |
| • da infrastrutture stradali vicinali e comunali : | m. 10.00; |
| • in corrispondenza di costruzioni esterne: | m. 10.00; |
| • da sostegni di infrastrutture (non esclusive della cava): | m. 10.00; |
| • da infrastrutture viarie intercomunali e provinciali: | m. 20.00; |
| • da infrastrutture irrigue di primaria importanza: | m. 20.00; |
| • dalla grande viabilità di progetto (Gronda Nord) | m. 30.00. |

Sono fatte salve le deroghe previste da norme di legge attuali e future.

Art. 9 – Rete dei punti quotati

Al fine di un controllo spedito, la cava viene dotata di una rete di punti quotati e fissati in modo inamovibile sul terreno.

Tali punti devono essere collocati in posizione tale da essere facilmente individuati e traguardati con l'ampliarsi della rete stessa.

Art. 10 – Viabilità

La viabilità esterna viene tenuta costantemente pulita con mezzi di spazzolatura e/o di umidificazione dalla Ditta in un conveniente intorno della cava.

La viabilità interna non è soggetta a progettazione, variando essa con i bisogni del cantiere e con le attività in quel momento prevalenti. Deve però essere tenuta umidificata per la salvaguardia della vegetazione presente nelle aree recuperate e per non creare disagio all'esterno con le polveri sollevate dai mezzi in movimento.

L'innesto alla viabilità pubblica deve essere asfaltato per un tratto congruo della rampa d'entrata.

CAPO II

Art. 11 – Natura del riuso

Per opere di riuso si intendono tutti gli interventi di riassetto morfologico, idraulico, pedologico e vegetazionale da realizzarsi nelle aree di cava e funzionali alla creazione di nuovi paesaggi.

Il progetto di sistemazione o riuso, presentato contemporaneamente alla richiesta di autorizzazione alla coltivazione, è sottoposto alla verifica della Commissione Edilizia integrata.

La riqualificazione può comportare lavori riguardanti il sottosuolo (riempimenti), il suolo (nuovi modellamenti superficiali) ed il soprassuolo (ricostituzione del manto vegetale e opere di finitura varie).

I riusi delle aree scavate devono perseguire le seguenti funzioni:

- Sistemazioni idrogeologiche:
 - modellazione del pendio atta ad evitare frane o ruscellamenti,
 - misure di protezione dei corpi idrici,
- Sistemazione paesaggistica:
 - raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti e con quelle delle aree dismesse limitrofe,
 - riporto di uno strato di terreno di coltivo, eventualmente addizionato con limi,
 - semina e piantumazione di specie vegetali tipiche del luogo con formazione di macchie sul fondo della cava,
- Utilizzo dei manufatti esistenti se coerenti con il riuso dell'area.

Art. 12 - Termini per i lavori di recupero delle aree esaurite

Il tempo occorrente per il riuso delle aree dismesse deve essere stabilito con l'approvazione del relativo progetto esecutivo secondo una programmazione che non superi i due anni dalla conclusione del collaudo.

Oltre tale termine il Comune avvia le procedure amministrative nei confronti del soggetto inadempiente e, avvalendosi dei depositi cauzionari e/o fideiussori di cui al successivo art. 23 comma 2°, provvede direttamente alla sistemazione dell'area.

Art. 13 - Indirizzi e tipologie per la risistemazione

Il criterio fondamentale per il riuso delle aree esaurite è individuabile nella necessità di costruire o ricostruire condizioni atte allo svolgimento di attività antropiche.

Gli interventi per il riuso relativo e la destinazione d'uso finale sono contenuti: (1°) nei singoli P. R.P.C. ove l'attività estrattiva sia subordinata alla previa autorizzazione con apposito strumento urbanistico preventivo, (2°) nel progetto esecutivo di risistemazione e riuso ambientale e nei contenuti della Convenzione, connessi con ogni singolo

provvedimento autorizzativo, (3°) in specifici atti progettuali approvati dal Comune anche successivamente al collaudo delle opere.

Art. 14 - Destinazione finale delle aree di cava già recuperate

Fermo restando il fatto che spetta all'Amministrazione Comunale l'opzione definitiva sul tipo di riqualificazione post attività estrattiva del territorio, e quindi il compito di impartire i necessari indirizzi, le possibili modalità di riuso delle aree vengono di seguito elencate:

⊕ Riuso a parco naturalistico:

- Coltura di piante di pregio (da frutta o da legname):
 - mediante riempimento totale;
 - con o senza riempimento parziale;
- Coltura di piante autoctone, per finalità scientifiche, naturalistiche, forestali, venatorie, allevamenti di selvaggina (esclusi allevamenti intensivi di qualsiasi specie);

⊕ Riuso sportivo – ricreativo - vario;

- Parco a verde pubblico, aree attrezzate a giochi liberi, impianti sportivi di base o regolamentari;
- Impianti ed attrezzature di interesse sociale, culturale, artistico.
- Impianti fotovoltaici fino al limite di un megawatt, con copribilità dell'area D4 fino ad un massimo dei 2/3;
Il progetto dovrà contenere appositi elaborati relativi alle modalità di ripristino dei luoghi alla dismissione dell'impianto; a garanzia di detto obbligo dovrà essere stipulato apposito atto unilaterale e presentate idonee garanzie fidejussorie a favore del Comune.

Indipendentemente dalla specifica destinazione dell'area recuperata, è fatto obbligo al titolare dell'iniziativa di provvedere alla realizzazione dei progetti ed all'acquisizione delle prescritte autorizzazioni previste in tempo utile per assolvere agli impegni contenuti nella Convenzione sottoscritta con il Comune come da successivo art. 22.

Art.15 - Materiali idonei al ritombamento

I materiali idonei alla sistemazione e/o al riempimento, totale o parziale, delle aree dismesse sono i seguenti:

- † Terreno vegetale o terreno agrario proveniente dall'asporto del primo strato della cava, di altre cave o da scavi conseguenti ad edificazioni;
- † Scarti di cava, materiali ghiaiosi e frammenti di roccia di natura scistosa, argillosa, marnosa e similari, derivanti da movimenti di terra;
- † Limi fluviali e/o limi derivanti dal lavaggio e dalla lavorazione di materiali litoidi;
- † Materiali di riciclo di scarti di demolizioni provenienti dall'edilizia.

I materiali utilizzati per il ritombamento e/o la sistemazione devono essere garantiti dall'assenza di sostanze di origine petrolchimica, organica e di quant'altro possa costituire potenziale pericolo di inquinamento chimico e/o batteriologico.

Art. 16 - Delle responsabilità personali

I titolari dell'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva e ad eseguire i recuperi ambientali sono personalmente responsabili dei materiali immessi negli scavi, sia in corso d'opera che a ritombamento avvenuto, in solido con gli eventuali proprietari delle aree interessate, fino al rilascio del verbale di collaudo delle opere concordate.

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva è responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi anche se conferiti da terzi.

Art. 17 - Edifici a servizio dell'attività

Fatte salve le prescrizioni di legge di sicurezza sui cantieri e, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, in questi Ambiti Omogenei possono essere ammissibili le seguenti costruzioni:

(1°) - Uffici e vani accessori per la commercializzazione, la direzione del cantiere ed i servizi igienici per il personale addetto;

(2°) - Officina aziendale e Deposito per i materiali impiegati nell'attività;

(3°) – Impianti per il trattamento, la trasformazione delle ghiaie e per il betonaggio.

Ogni manufatto e/o impianto necessario a soddisfare le esigenze del cantiere, sia a carattere temporaneo che permanente, deve essere dotato dello specifico provvedimento autorizzatorio o concessorio previsto dalle vigenti norme.

Il loro spostamento, ove fosse di competenza del Comune, non può stravolgere i contenuti generali dell'autorizzazione se non con la preventiva modifica del Decreto Regionale.

Tali costruzioni, in fase di recupero ambientale, sono soggette ad abbattimento o a riconversione in funzione del loro adattamento all'utilizzo finale dell'area.

Art. 18 - Collaudo dei lavori e riqualificazione finale

Per consentire lo svincolo della somma versata a garanzia nonché per procedere alla riqualificazione finale dell'area ed al suo riuso, il Comune provvede fin dall'inizio a nominare un collaudatore in corso d'opera che verifichi continuamente la corrispondenza dei ripristini eseguiti con le indicazioni contenute nei progetti esecutivi approvati. L'incaricato predisporrà una o più relazioni annuali (o verbali di visita) che evidenzino il procedere degli scavi, dei recuperi e di altri lavori in atto.

Completato il collaudo, il Comune rilascia attestazione liberatoria anche a svincolo della fidejussione depositata o di singole parti.

Gli oneri per il pagamento del personale addetto ai collaudi nonché le spese tecniche indispensabili quali rilievi topografici, indagini geognostiche, analisi chimiche e prove geotecniche, sono a carico dell'esercente l'attività estrattiva.

Art. 19 - Sicurezza del lavoro e protezione delle infrastrutture pubbliche

Fermo restando l'obbligo dell'adozione di tecniche di scavo e di impianti di coltivazione che garantiscano il rispetto delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, dell'igiene del suolo e dell'abitato, contro eventuali rischi o danneggiamenti a persone e cose, il Comune può richiedere all'occorrenza al titolare dell'autorizzazione ad escavare:

* l'installazione di accorgimenti di sicurezza, anche per ragioni igienico sanitarie, per evitare scariche abusive e per rimuovere eventuali motivi di pericolo;

* l'installazione di segnaletiche che si rendano necessarie per la corretta circolazione dei mezzi;

* l'adozione di particolari accessi e percorsi per il trasporto del materiale di cava, per l'utilizzo delle infrastrutture pubbliche che risultino più idonei al traffico pesante;

* la manutenzione straordinaria di parti della viabilità per gravi danneggiamenti, accertati, conseguenti al movimento dei mezzi pesanti;

* la pulizia delle strade imbrattate a seguito della movimentazione e trasporto dei materiali ghiaiosi per un conveniente intorno della cava o, in alternativa, vasche per il lavaggio delle ruote dei mezzi di trasporto, poste all'interno della cava.

Art. 20 - Riuso finale

Alla sistemazione finale dell'area di cava da eseguirsi in conformità a quanto indicato negli atti di progetto di riuso viene impiegato anche il terreno vegetale accantonato ed il materiale di scarto prodotto dalla lavorazione delle ghiaie.

Qualora le aree vengano destinate ad uso agricolo, a parco o a verde attrezzato, lo strato di terreno di copertura del fondo non deve risultare inferiore a metri 0.60, di cui m. 0.30 di materiale grossolano e m. 0.30 di materiale agrario humoso. Tali materiali possono essere addizionati con limi inerti in quantità variabili da definirsi in fase progettuale.

CAPO III

Art. 21 - Degli impianti di trasformazione

Tutti gli impianti di lavorazione e di trasformazione devono essere collocati all'interno degli Ambiti di escavazione, fatto salvo quanto prescritto per il comparto Lovere Ferro.

Le aree di deposito e stoccaggio di materiali sono soggetti a variazioni con il variare delle aree di scavo, comunque poste all'interno dell'area oggetto di autorizzazione.

Art. 22 – Convenzioni

Tra il Comune e le singole Ditte vengono sottoscritte una o più Convenzioni a garanzia degli impegni assunti e concordati riguardanti le modalità di riqualificazione ambientale di tutta la proprietà interessata dagli scavi e dal relativo riuso finale.

In tale Convenzione saranno specificati tempi massimi di attuazione e consegna, modalità di esecuzione di opere e progetti autorizzati, impegni di spesa da sostenere e penalità da applicare in caso di non adempimento del convenuto.

I tempi massimi concordati per la conclusione delle opere e degli impianti sono da considerare prescrittivi. Oltre tale termine il Comune applica le penali, avvia le procedure amministrative opportune e provvede direttamente alla sistemazione dell'area avvalendosi dei depositi cauzionali e/o fideiussori di cui al successivo art. 23 comma 2°.

Art. 23 - Cauzione o fideiussione

A garanzia della esecuzione del progetto di riuso previsto, dal piano di sistemazione finale si deve evincere il suo costo complessivo che, moltiplicato per un coefficiente almeno pari ad 1.50, determina il valore della fideiussione che la ditta deposita a favore del Comune al momento della sottoscrizione di ciascuna Convenzione o per la validità della concessione del decreto autorizzativo.

Tale importo è utilizzato, tutto o in parte, dal Comune per la riqualificazione dell'area dismessa in caso di inadempienza della Ditta escavatrice.

Art. 24 - Vigilanza

Il Comune, per quanto di propria competenza, vigila sul rispetto delle presenti norme avvalendosi dei propri uffici, di personale qualificato esterno oppure mediante richiesta agli uffici di cui all'art. 22 della L.R. n° 35/86. Tutti gli oneri conseguenti alla vigilanza, compresi i costi tecnici strumentali, sono a carico dell'Impresa.

Art. 25 - Relazione annuale sull'attività estrattiva

Entro il termine fissato dalle norme di legge, la Ditta autorizzata all'escavazione presenta al Comune un rapporto annuale con riportate le quantità di materiale scavato e commercializzato o trasformato ed ogni altra notizia sull'andamento dell'attività nonché cartografie utili per la verifica richiesta dalla Regione.

In ogni momento il Comune può predisporre verifiche all'interno dell'ambito per controllare le indicazioni contenute nel citato rapporto, il tutto a spese dell'Impresa titolare dell'autorizzazione.

Art. 26 - Direttore di cava

Fatte salve le responsabilità del titolare dell'autorizzazione e del proprietario del terreno, spetta al direttore responsabile di cava (di cui all'art. 6 del D.P.R. n° 128/59) applicare, rispettare e fare rispettare (1°) le presenti norme, (2°) le prescrizioni del decreto autorizzativo, (3°) i contenuti del progetto di sistemazione finale e di riuso.

Art. 27 - Documenti da tenersi in cava

Oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di polizia mineraria, in ogni cava devono essere disponibili, per la vigilanza da attuarsi da parte del personale a ciò autorizzato, i seguenti documenti in originale o copia conforme:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| * Decreto autorizzativo; | * Convenzione; |
| * Fideiussione; | * Piano di coltivazione; |
| * Progetto di riassetto; | * Piano dei punti quotati; |
| * Eventuali provvedimenti sindacali; | * Relazioni annuali (o verbali). |

Art. 28 - Cartello di accesso alla cava

Nella zona di accesso alla cava viene posto in modo visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa che devono risultare sempre leggibili, quali:

- | | |
|---|---------------------------------|
| * Comune di "ROVEREDO IN PIANO" | |
| * Denominazione della cava; | * Tipo di materiale coltivato; |
| * Progettisti; | * Ditta Esercente; |
| * Direttore dei lavori e recapito telefonico; | * Capo cantiere o Sorvegliante; |
| * Estremi dell'atto autorizzativo; | * Scadenza dell'autorizzazione. |